

Roma, 29 ottobre 2021

Ai Presidenti delle Società Schermistiche

Caro Presidente,

in relazione alla vicenda che vede ormai da tempo aperto un contenzioso fra la Federazione e l'Accademia Nazionale di Scherma, alla luce dell'ultimo incontro fra le parti ed ai successivi accadimenti e, soprattutto, in considerazione delle modalità e dei contenuti – distorti – con i quali detti accadimenti sono stati pubblicamente rappresentati da esponenti dell'Accademia, si ritiene necessario un chiarimento a beneficio degli affiliati e di tutti coloro che operano all'interno delle società.

Preliminarmente, è necessario individuare e chiarire l'oggetto del contendere. L'Accademia ritiene di essere l'unico soggetto legittimato a rilasciare la certificazione di maestro di scherma, mentre la Federazione rivendica il proprio diritto – in quanto ente autonomo affiliato al CONI – di poter formare e certificare i propri tecnici.

Com'è noto, il primo contenzioso ricevette impulso dall'Accademia allorché vennero impugnati i bandi di esame indetti dalla Federazione nell'anno 2017.

I giudizi avanti al TAR e al Consiglio di Stato si conclusero con una pronuncia di annullamento dei suddetti bandi sulla scorta del fatto che era lo stesso Statuto Federale a legittimare tale prerogativa dell'Accademia.

In epoca successiva, la Federazione – nel pieno e legittimo esercizio delle proprie facoltà e prerogative – ha licenziato un nuovo statuto che è stato approvato dall'assemblea nazionale nel quale, mantenendosi ferme le competenze dell'Accademia per l'abilitazione dei Maestri di Scherma, si stabilisce la competenza federale per la formazione e l'abilitazione dei tecnici ai fini sportivi. Fra l'altro, le norme relative alle competenze dell'Accademia sono state successivamente armonizzate – con l'intervento di un commissario ad acta nominato dal CONI – ai contenuti ed agli esiti della citata sentenza del Consiglio di Stato che era intervenuta successivamente all'approvazione dello Statuto.

L'Accademia ha impugnato la delibera assembleare davanti agli organi di giustizia federale, al Collegio di Garanzia del CONI e, successivamente, dinanzi al TAR. Detti ricorsi venivano tutti respinti legittimandosi, pertanto, il nuovo regime relativo a formazione e certificazione previsto dal nuovo Statuto Federale.

A ciò seguiva la predisposizione ed approvazione del Regolamento della Scuola di Formazione che stabiliva i criteri per la certificazione dei tecnici federali ai fini sportivi.

L'Accademia ha inteso impugnare di fronte al TAR anche quest'ultimo regolamento nonché la delibera con la quale la Giunta Nazionale del CONI lo ha approvato: il relativo giudizio è ancora in corso.

Nella sostanza, ed in sintesi, la situazione ad oggi cristallizzata nelle norme vigenti prevede che l'Accademia possa rilasciare il diploma di maestro di scherma, che la Federazione possa formare e abilitare i propri tecnici ai fini sportivi e che l'inserimento nelle Liste Tecniche Federali sia subordinato – per tutti – allo svolgimento di un adeguato periodo di tirocinio, così come previsto dal Regolamento della Scuola di Formazione.

La normativa di riferimento è costituita: 1) dalla legge istitutiva dal CONI e successive modificazioni, che assegna a detto ente – e alle federazioni affiliate su delega di quest'ultimo – il diritto di formare i propri tecnici, 2) dallo Statuto Federale, che consente alle singole federazioni, nella loro piena autonomia, di regolamentare detta materia.

Le prerogative assegnate all'Accademia (peraltro in forza di una norma risalente al 1880 ad oggi formalmente abrogata – particolare inopinatamente sfuggito al giudice amministrativo nel primo giudizio sopra richiamato) non consentono di poter contare su alcun diritto “esclusivo” nella certificazione dei maestri di

scherma, ma solo nella possibilità di conferire un titolo che la Federazione, nel pieno rispetto della propria autonomia, potrà legittimare solo al compimento del dovuto e necessario periodo di tirocinio.

Ciò in quanto il titolo abilitante dell'Accademia fa riferimento all'esercizio dell'attività di Maestro di Scherma in ambiti diversi da quelli sportivi, così come facilmente ricavabile dallo studio delle norme succedutesi nel tempo e regolatrici della materia. L'utilizzo di detto titolo in ambito federale, implica – come detto – la necessità del rispetto delle norme e formalità stabilite dalla FIS.

In questo contesto, e nelle more del giudizio davanti al TAR, è stato proposto un incontro fra le parti (non per mera e diretta iniziativa della Federazione, come è stato inopinatamente diffuso) al fine di valutare la possibilità di trovare un punto di incontro.

Le parti si sono viste lo scorso 7 ottobre e hanno preso l'impegno di sottoporre ai rispettivi consigli direttivi le condizioni di un eventuale accordo.

Successivamente a detto incontro, e nonostante le reciproche esplicite rassicurazioni sul fatto che in caso di mancata formalizzazione dell'accordo o del suo eventuale venir meno, entrambe le parti si sarebbero ritrovate nella attuale situazione, libere di sostenere le rispettive posizioni nelle sedi opportune, i rappresentanti dell'Accademia hanno inaspettatamente cambiato la loro posizione e comunicato – a ridosso della riunione del Consiglio Federale – che in caso di mancata formalizzazione dell'accordo avrebbero preteso di ritenere operante lo status quo anteriore alla modifica del Regolamento e non quello oggi in vigore, rivendicando quindi il diritto dell'Accademia all'esclusività della certificazione quando invece le norme attualmente vigenti prevedono tutt'altro.

L'accettazione di tale pretesa, però, avrebbe significato che l'accordo ipotizzato con il documento del 7 ottobre non avrebbe avuto alcun carattere transattivo, comportando, in sostanza, per la Federazione un volontario e integrale accoglimento della tesi dell'Accademia.

Alla luce di tale posizione *tranchante* dell'Accademia il Consiglio Federale si è visto costretto a ritenere inattuabile l'ipotesi di accordo che, all'esito del 7 ottobre, era stata sottoposta al suo vaglio, in totale accordo con il Presidente Federale il quale, lungi dall'essere stato "sconfessato" dal proprio Consiglio – come artatamente e pubblicamente rappresentato da esponenti e simpatizzanti dell'Accademia – non ha potuto far altro che prendere atto del radicale cambio di atteggiamento da parte di quest'ultima, e della malcelata volontà non di raggiungere un accordo costruttivo, ma di porre le basi per legittimare il recupero di una situazione giuridica che la nuova normativa interna aveva del tutto superato.

A corollario di ciò, è stato anche affermato che la Federazione avrebbe licenziato il nuovo Regolamento con il solo scopo di non rispettare la sentenza del Consiglio di Stato. Si tratta di affermazioni altamente lesive della dignità e della reputazione della Federazione, in quanto la sentenza in questione aveva per oggetto uno specifico bando di esami e niente è stato fatto per non rispettare detta sentenza. Successivamente, la Federazione – nel pieno esercizio delle proprie prerogative – ha semplicemente licenziato nuove norme interne valide ovviamente per il futuro e che in alcun modo hanno influito sulla situazione precedente.

Nella speranza di aver fatto chiarezza sulla vicenda, si ribadisce l'assoluta volontà e determinazione da parte della Federazione di tutelare la propria classe magistrale e le proprie prerogative che, per legge, le consentono di operare in piena autonomia per la formazione e la certificazione dei propri tecnici.

Al tempo stesso, si conferma, che l'auspicio, per la FIS, rimane sempre quello che tale risultato possa essere raggiunto con il pieno accordo di tutte le parti e, in tal senso, si rinnova la disponibilità a ricercare una soluzione definitiva e condivisa della questione - anche mediante l'indizione, nell'immediato, di una sessione congiunta di esami che possa contribuire alla ricostituzione di un clima di maggiore distensione di rapporti e di fiducia reciproca.

Paolo Azzi

